

INSEQUESTRABILITÀ DELLE OPERE D'ARTE PRESTATE DA PAESI ESTERI

Legge 16 luglio 2026, n. 134

Titolo

Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico.

Materie

Arte – Giustizia civile – Esteri

Principali previsioni

- Salve diverse disposizioni pattizie o di fonte europea, i beni culturali stranieri di proprietà pubblica o di istituzioni di rilevante interesse culturale o scientifico, in prestito ad Istituzioni culturali italiane, non possono essere sequestrati nell'ambito di procedimenti civili davanti al giudice italiano concernenti la loro proprietà o il loro possesso, se così è disposto con provvedimento del Ministero della cultura.

Iniziativa

Parlamentare

Lecture e testi

I lettura

C.182

S.1808, che assorbe S.760

Durata dell'esame parlamentare

Dal 13 ottobre 2022 al 14 luglio 2026

(3 anni, 9 mesi e un giorno)

Ulteriori profili d'interesse

- Alla Camera l'esame della proposta di legge è iniziato con notevole ritardo (8 febbraio 2024, a più di un anno sia dalla presentazione che dall'assegnazione alla Commissione Cultura), proseguendo poi a rilento fino alla netta accelerazione registratasi a partire dal febbraio 2026.

A cura di Ignazio Spadaro

RTD-b di Diritto costituzionale – Università di Catania